



Piazza Pitagora

ANNO XXXIX

N. 671

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Roma, 24 dicembre 2014

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 - e-mail: info@sediva.it (per i quesiti: sedivanews@sediva.it)

a cura dello "Studio Associato Bacigalupo-Lucidi"

In questo numero:			
1 - SEDIVA ONLINE			
Sediva 2.0: la nostra svolta tecnologica 2015			
2 - LE SEDIVA NEWS DAL 26 NOVEMBRE AD OGGI			
26/11/2014	La nota ministeriale del 23/11/2012: uno sciagurato "convitato di pietra" dei concorsi straordinari - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	16/12/2014	Accertamento induttivo se c'è in azienda "lavoro nero" (stefano lucidi)
27/11/2014	L'opportunità di un accordo tra i vincitori in forma associata in vista dell'interpello e/o dell'assegnazione di una sede - <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	16/12/2014	Stop al "redditometro" per i beni strumentali ad uso promiscuo (valerio pulieri)
28/11/2014	Cade la sostituzione obbligatoria del titolare/direttore over 68? (gustavo bacigalupo)	17/12/2014	Le novità sugli immobili di lusso ai fini delle agevolazioni prima casa - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
01/12/2014	La collaborazione del fisioterapista e/o dell'infermiere - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	17/12/2014	Adeguamento Istat per novembre 2014 (Studio Associato)
02/12/2014	Se vince in forma associata il socio di una società titolare di farmacia rurale sussidiata - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	17/12/2014	Dall'1/1/2015 l'interesse legale scende allo 0,5% (Studio Associato)
03/12/2014	La contabilità "in nero" fa sempre piena prova dell'evasione (valerio salimbeni)	18/12/2014	Il concorso e i titolari di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
04/12/2014	La richiesta di accesso agli atti del concorso laziale - <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)	18/12/2014	Esenti da imposta gli accordi per la sola riduzione dei canoni di locazione - <i>QUESITO</i> (andrea piferi)
04/12/2014	Sulla multiprescrivibilità - <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	19/12/2014	Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato: i benefici contributivi - <i>QUESITO</i> (rocco de carlo)
05/12/2014	Due vincitori che (forse) si sono cancellati dall'Albo durante la procedura per poi reinscrivere - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	19/12/2014	La permanenza in farmacia dei funzionari dell'A.f. nel corso di una verifica fiscale (mauro giovannini)
09/12/2014	La suddivisione delle farmacie per gruppi di appartenenza e la "composizione" dei ricavi (franco lucidi)	22/12/2014	Imu sui terreni agricoli (franco lucidi)
09/12/2014	La collaborazione a progetto nella farmacia - <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)	22/12/2014	Se dono a mia moglie un appartamento prima casa - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
10/12/2014	Se uno degli "associati" ha accettato individualmente una sede in un concorso ordinario - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	23/12/2014	L'assegnazione in via provvisoria di una farmacia chiusa per il fallimento del titolare - <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)
11/12/2014	Gli omaggi natalizi ai dipendenti della farmacia - <i>QUESITO</i> (mauro giovannini)	23/12/2014	Come gestire il baratto di parafarmaci e/o farmaci Otc Sop - <i>QUESITO</i> (roberto santori)
12/12/2014	La partecipazione in forma associata a due concorsi di due compagini diverse con lo stesso referente - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	24/12/2014	Il commercio elettronico e gli effetti fiscali (franco lucidi)
13/12/2014	Il ruolo e i poteri del referente nella partecipazione al concorso in forma associata (gustavo bacigalupo)	24/12/2014	La partecipazione del farmacista socio di una società costituita con il comune e associato nel concorso con un biologo nutrizionista - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
15/12/2014	Ancora sulla consegna differita della merce - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	24/12/2014	Un co-vincitore assegnatario di farmacia a seguito di un precedente concorso ordinario - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
3 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)			
4 - SCADENZE FINE DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015			

La scomparsa di Letizia

Sabato scorso, 20 dicembre, abbiamo dato l'estremo saluto alla nostra cara Letizia Marini, deceduta a Roma il giorno prima.

È stata la super segretaria del ns. Studio per 27 anni e la sua perdita prematura è per tutti noi inaccettabile, ma vogliamo ricordarLa anche ai tanti farmacisti che hanno avuto occasione di conoscerLa e apprezzarLa. (Studio Bacigalupo-Lucidi - Sediva)

1 - SEDIVA ONLINE

Sediva 2.0: la nostra svolta tecnologica 2015

L'obiettivo dei nuovi strumenti telematici, in sintesi, è la gestione digitale della documentazione cartacea.

È sempre più avvertita la necessità di una riduzione degli oneri di gestione cartacei ancor più con riguardo all'introduzione degli obblighi relativi alla fatturazione elettronica e tali nuovi strumenti mirano per l'appunto a permettere alle farmacie assistite una gestione più semplice ed efficace proprio sotto questi aspetti.

Le innovazioni tecnologiche introdotte che saranno attivate nel corso del 2015 costituiscono un percorso di forte connessione tra la Sediva e la clientela che si articolerà in quattro "passi" e nell'ordine seguente.

1 - Creazione di una cartella di scambio sul desktop del pc della farmacia chiamata SEDIVA

Tale cartella di interscambio conterrà delle sottocartelle che rappresenteranno altrettanti temi trattati e con cui verranno erogati i servizi di cui la farmacia assistita potrà avvalersi. Ad

esempio:

SEDIVA

- CIRCOLARI
- DICHIARATIVI
- FATTURE ELETTRONICHE
- CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
- DOCUMENTI PDF VARI

2 - *Supporto attivo alla gestione delle fatture elettroniche nel formato xml*

A questo punto sarà possibile depositare il file xml generato dal proprio *gestionale* nella cartella “*SEDIVA*” e al resto penseremo noi depositando nella cartella stessa la *ricevuta*, una volta pronta.

3 - *Compilazione online dei fogli cassa pronti via!*

A seguire, da una semplice paginetta web raggiungibile anche da *ipad* potrete compilare fogli *cassa* e *prima nota* che fino a ieri venivano redatti *carta e penna*.

4 - *Raccolta ed importazione dati del gestionale*

È certamente la sfida di maggior rilievo, e si tratta dell'ultimo passaggio che consisterà in una raccolta delle esportazioni del *gestionale* che, una volta strutturati i passi di cui sopra, potremo iniziare ad importare riducendo ulteriormente i volumi di *carta circolanti*.

(*Studio Associato – Sediva*)

2 - LE SEDIVA NEWS DAL 26 NOVEMBRE AD OGGI

26/11/2014 – La nota ministeriale del 23/11/2012: uno sciagurato “convitato di pietra” dei concorsi straordinari - QUESITO

Conosciamo il vostro parere contrario a quello del Ministero sulla contitolarità della farmacia in capo ai soci che vincono una sede in forma associata. È un problema che mi riguarda da vicino perché vorrei accettare con il mio collega la sede che ci verrà offerta in Toscana ma non vorrei perdere la possibilità di accettare, con altri due colleghi, anche una sede laziale. Mi preoccupa anche il fatto che in questi giorni abbiamo letto su un sito che quello ministeriale sembrerebbe anche “l’orientamento più accreditato”.

Tra le tante questioni relative alla fase immediatamente successiva all’approvazione della graduatoria del singolo concorso straordinario, quella riassunta nel titolo è probabilmente la più delicata e va quindi affrontata ancora una volta, anche tenuto conto che, come vedremo, la sua soluzione - tuttora incerta e non pienamente definibile - ha orientato e potrà orientare in un senso o nell’altro anche le risposte ai temi già esaminati e agli altri che esamineremo in questa Rubrica nei prossimi giorni.

Torna dunque in ballo, sempre più inquietante proprio per la sua massima attualità, la famosa nota ministeriale del 23/11/2012 trasmessa alla Fofi su alcuni quesiti riguardanti il “concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche”, una nota che purtroppo grava ora sui concorsi straordinari come il più classico dei “convitati di pietra”, perché – ricordiamolo – ritiene che la titolarità di una farmacia conseguita da più concorrenti in forma associata sia ascrivibile non già alla *società come tale* (cui sarebbe pertinente la sola azienda commerciale e la sua gestione), ma a ciascuno di loro in regime di *contitolarità*, che sarebbe come dire che ognuno assume la titolarità dell’esercizio individualmente, perciò con tutti i *lacci* e i *laccioli* che il sistema prevede a carico di un titolare individuale.

Personalmente abbiamo espresso ripetutamente il nostro dissenso (in particolare, v. [Sediva news del 30/11/2012](#): “*L’inquietante nota ministeriale sul concorso straordinario*”), ma questo è un problema che - al pari dei numerosi altri dubbi sui concorsi (d’altra parte nessuno ha in realtà faticato più di tanto per tentare di risolverli...), alcuni dei quali riguardano persino la legittimità di certe clausole contenute nei bandi - potrà essere sciolto soltanto dal giudice amministrativo, quindi per certi versi fuori tempo massimo, costringendo pertanto i vincitori (che cominciano a essere numerosi, dato che le graduatorie vengono via via approvate e pubblicate) a fare delle scelte non da poco, come la formazione dell’*ordine delle preferenze* imposto dall’interpello, come decidere di accettare o non accettare la sede eventualmente offerta, e così via, ma anche quella altrettanto seria di impugnare o non impugnare la graduatoria.

Per di più, non avendo nessuno la verità in tasca, di questi tempi la diversità di opinioni ha raggiunto fatalmente il suo massimo storico, e però almeno su quel parere del Ministero sembriamo tutti abbastanza d’accordo circa la sua enorme fragilità pari all’evidente sua asistematicità, ed è quindi difficile spiegarsi chi abbia potuto, e su quali assunti, considerare quello ministeriale “l’orientamento più accreditato”, sembrando perfettamente vero il contrario.

Disgraziatamente, tuttavia, i concorrenti - costretti, come accennato, a convivere con la difformità di opinioni adombrate qua e là (anche nei *blog*...) e dovendo in ogni caso ora decidere “senza se e senza ma” - possono essere stati indotti a suo tempo, soprattutto per la minacciosa incombenza di quella nota ministeriale, a prediligere opzioni lontane dai rispettivi programmi originari, ulteriormente complicate dall’inaccettabile sfalsamento tra loro delle date di pubblicazione dei vari bandi regionali e, ancor più gravemente, di quelle di pubblicazione delle relative graduatorie (ma su questi sfalsamenti non ci pare possa fondarsi una, per così dire, *class action* di tutti i concorrenti contro l’intero sistema dei concorsi straordinari, come uno stimatissimo Autore sembra credere).

Ad esempio, proprio quell’inopinato parere - anche per l’autorevolezza che le Regioni quasi storicamente riconoscono ai Ministeri, nonostante questi ultimi siano da tempo privi di qualsiasi autorità nei loro confronti trattandosi in realtà di amministrazioni equiordinate - può in questo momento convincere parecchi vincitori (dopo aver magari loro suggerito di partecipare in forma associata ad un solo concorso, o preferire di partecipare a due concorsi ma in forma individuale) a non accettare una sede toscana per non pregiudicare o rendere eccessivamente oneroso il conseguimento di quella laziale (tanto per restare alla vicenda descritta nel quesito); per non parlare dei soci di società titolari di farmacie rurali sussidiate o soprannumerarie che possono aver temuto e temere oggi di dover dismettere la loro quota al conseguimento di una farmacia insieme ad altri.

Per quanto ci riguarda, dobbiamo ribadire che l’idea forse suggestiva e plastica ma certamente bizzarra di una *contitolarità* della farmacia (in capo ai concorrenti) dissociata dalla *gestione dell’esercizio* (in capo invece alla società tra loro costituita) è se non altro grandiosamente disallineata rispetto all’assetto normativo in atto, quello cioè conseguito agli interventi del dl. *Crescitalia* sul sistema previgente, e che tuttora in termini non equivoci ascrive la titolarità della farmacia ad un farmacista in forma individuale oppure ad una società personale tra farmacisti, senza lasciar neppure intravedere la configurabilità di un *terzium genus*. Non possiamo però escludere del tutto, e lo abbiamo rilevato in un’altra circostanza, che l’ipotesi interpretativa ministeriale possa rinvenire un qualche ancoraggio (anche se il Ministero a tale aspetto non ha fatto il minimo cenno) nell’*incipit* dell’art. 11 del dl. *Crescitalia* (“*Al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti...*”), così da poterne dedurre che quella finalità di fondo enunciata nel provvedimento potrebbe anche non consentire che un farmacista possa per questa via conseguire due farmacie, ovvero aggiungerne una seconda a quella già posseduta mediante una precedente partecipazione sociale.

Senonché, il comma 7 dell’art. 11 permette ai concorrenti - per la prima (e unica?) volta nella storia - di partecipare “*ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche*” anche “*per la gestione associata*”, ed è proprio questa la misura che il dl. *Crescitalia* ritiene di per sé adeguata al raggiungimento del “*fine di favorire l’accesso alla titolarità ecc.*”, e quindi neppure un ipotetico richiamo a quell’*incipit* sembra in grado di colmare l’enorme distacco della tesi ministeriale dal sottoinsieme normativo - ricavabile agevolmente dal confronto tra il testo originario e quello attuale dell’art. 7 della l. 362/91 - che consente sicuramente al farmacista *uti socius* di partecipare a più società titolari, ognuna, di una o più farmacie.

Deve insomma ritenersi ancor oggi circoscritto al farmacista *uti singulus* il *divieto di cumulo* di titolarità di cui all’art. 112 TU.San., un divieto del resto che il legislatore riformista - se avesse inteso, come si vuole a ogni costo immaginare, introdurre un terzo modo di essere titolari di farmacia (quello congiunto/disgiunto tra più farmacisti) - non avrebbe avuto grandi difficoltà ad estendere espressamente anche ai vincitori in forma associata.

E trarre allora conclusioni così dirompenti, come quelle ministeriali, da

un'affermazione di principio, seppur certo di grande importanza, non si può. Ma il vero è che, come si è osservato a suo tempo, l'Ufficio legislativo del Ministero, temendo che un ostacolo all'acquisizione di diritto dell'idoneità da parte di un candidato che consegua la titolarità di una farmacia concorrendo insieme ad altri possa derivare dal disposto del comma 2 dell'art. 7 della l. 362/91 ("...sono soci della società farmacisti... in possesso del requisito dell'idoneità previsto ecc.") - e non rendendosi conto che la soluzione sta proprio nel comma 7 dell'art. 11 - escogita il superamento di tale supposto impedimento riconducendo forzatamente anche i concorrenti in forma associata nella disposizione dettata per il solo titolare in forma individuale (il secondo comma dell'art. 12 della l. 475/68) e abbozzando infine l'ipotesi interpretativa che sappiamo.

Ed è un'ipotesi che - per il rischio appunto che le Regioni e/o i Comuni e/o le Asl vi si adeguino - continua comprensibilmente, ancor più a graduatorie approvate, ad allarmare i vincitori "in forma associata" in un concorso quando uno o più di loro abbiano partecipato sempre con successo, in una stessa formazione o in formazioni diverse, anche ad un secondo concorso regionale, ovvero siano attualmente soci di società titolari di farmacie rurali sussidiate o soprannumerarie.

Abbiamo infatti già scritto che tutti costoro vorrebbero sapere se l'accettazione in forma associata della sede loro assegnata in un concorso o il rilascio della relativa titolarità alla società tra gli stessi costituita precludano loro l'assegnazione di quella eventualmente vinta nell'altro, o se l'accettazione della seconda ne comporti l'esclusione o la decadenza della prima, oppure, come noi crediamo, possano invece conseguire anche la seconda titolarità sociale.

E vorrebbero anche sapere se davvero un "socio rurale", che consegua per concorso in forma associata un altro esercizio, sia "tenuto ad uscire dalla società (rurale) prima di acquisire la titolarità/contitolarità della nuova farmacia", oppure, come noi crediamo, possa anche acquisire in forma sociale quest'ultima senza compromettere la conservazione della quota dell'altra.

Un passo indietro o un qualunque chiarimento del Ministero nel frattempo non c'è stato, e anzi sulla vicenda è calato da allora il silenzio più assordante, che speriamo tuttavia venga interrotto positivamente da un momento all'altro, ma che per il momento continua anche proprio in frangenti delicati come questi, costringendo i concorrenti "per la gestione associata" in più concorsi - se vincitori o probabili vincitori - a scegliere al buio una soluzione o l'altra, con la prospettiva che, optando per quella contraria all'idea ministeriale, debbano poi fare i conti con le Regioni e/o i Comuni e/o le Asl, che peraltro, beninteso, potrebbero tranquillamente discostarsene scegliendo di pensare e agire con la propria testa.

Ed è quel che naturalmente ci auguriamo.

(gustavo bacigalupo)

27/11/2014 - L'opportunità di un accordo tra i vincitori in forma associata in vista dell'interpello e/o dell'assegnazione di una sede - QUESITO

In attesa dell'interpello nel Lazio (a proposito: per quando è previsto?), dobbiamo regolare concordemente il da farsi, anche considerando che uno di noi partecipa in forma associata anche in un altro concorso? O dovremmo addirittura pensare sin d'ora a costituire una società tra noi?

Un accordo in forma scritta tra voi è probabilmente imprescindibile, specie nel caso in cui la vostra posizione in graduatoria non sia tra le primissime.

In pratica, dovrete convenire, in vista dell'interpello laziale (che dovrebbe prendere avvio più o meno a febbraio/marzo del prossimo anno), sia l'"ordine delle preferenze" - comprendente, come noto, un numero di sedi corrispondente alla vostra posizione in graduatoria - e sia, ma soprattutto, quali sedi il vs. referente sarà tenuto ad accettare e quali tenuto a non accettare (salvo sempre, per le prime come per le seconde, un diverso accordo successivo tra voi).

Potrebbe però rivelarsi opportuno, specie quando la sede che ragionevolmente potrà esservi offerta si preannunci sin d'ora meritevole di accettazione, che voi procediate altresì (contestualmente a quell'accordo) a compromettere la futura società, formalizzando con una semplice scrittura privata anche il testo del suo atto costitutivo/statuto, in

sostanza un autentico contratto preliminare di società.

In tal modo, potreste anche dover superare qualche dissenso, magari importante, su aspetti vitali del rapporto sociale che possiate magari non aver preso ancora in considerazione.

Del resto, alcune "cordate" sono state formate quasi al buio (se non addirittura tra perfetti "sconosciuti" e/o soltanto via internet), senza quindi una verifica circa la sussistenza di una buona "affectio societatis", che - non va mai dimenticato - è in pratica il sentimento che spinge due o più persone a esercitare collettivamente un'impresa commerciale.

E allora, è bene che ogni dubbio sia quanto possibile dissipato rapidamente (se del caso con reciproche rinunce) e comunque prima ancora di ricevere l'interpello.

(stefano lucidi)

28/11/2014 - Cade la sostituzione obbligatoria del titolare/direttore over 68?

Sembrirebbe fortunatamente di sì, dato che la Commissione Bilancio della Camera, tra gli emendamenti al ddl. Stabilità ora approvati, c'è anche quello che elimina la disposizione di cui all'u.c. dell'art. 11 del dl. Crescitalia che, a seguito della modifica introdotta dallo *Spending Review*, così tuttora recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate, la direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale".

Nonostante il dubbio espresso recentemente da qualche Autore, ci pare che si tratti di un precetto rivolto sia ai titolari in forma individuale che alle società di persone (anche il parere ministeriale fu allora in questo senso, diversamente dalle relazioni dei Servizi Studi delle Camere, anche se l'uno e le altre di per sé contano ben poco...).

Parlandone comunque ancora come norma "viva", si tratta in realtà di una bizzarra quanto disgraziata disposizione dell'art. 11, perché il "raggiungimento del requisito di età pensionabile" (recentemente elevata da 65 a 68 anni) è una barriera ingiustificabile, tanto più se è apposta - come qui - a prescindere dalle condizioni fisiche del titolare.

È in sostanza un'ulteriore fattispecie - oltre a quelle previste nell'art. 11 della legge 475/68, come modificato dall'art. 11 della legge 362/91 - di sostituzione del titolare nella conduzione professionale della farmacia, ma anche, e non vedremmo ragioni per negarlo, in quella economica.

Si configura questa volta, è vero, un'ipotesi di sostituzione obbligatoria (per la verità, sarebbe tale anche quella "per infermità"), ma che, diversamente da tutte le altre fattispecie, può protrarsi legittimamente anche ben oltre, ad esempio, i 5 anni continuativi - o 6 anni nell'arco di un decennio - previsti appunto per il caso di malattia e permettere perciò al titolare di restare tale sino all'ultimo giorno di vita, quali che siano le sue condizioni di salute.

Certo, la piccola farmacia (rurale non sussidiata o urbana) condotta, gestita e diretta soltanto dal suo titolare, senza quindi nessun collaboratore farmacista, sarà costretta ad avvalersi del direttore sostituto, gravando in modo talora decisivo sul bilancio dell'esercizio, impossibilitato a sostenere questo nuovo onere.

Tuttavia, ove si ritenga - come abbiamo già rilevato - che l'under68 possa qui essere chiamato a sostituire l'over68 (ovviamente per mera scelta di quest'ultimo) anche nella "conduzione economica" dell'esercizio, si potrebbero aprire, perlomeno quando la farmacia sia condotta individualmente, prospettive del tutto nuove quanto proficue, anche sotto l'aspetto giuridico, nell'organizzazione della farmacia (l'affitto e il comodato d'azienda, ad esempio, sono in questi casi figure contrattuali pienamente legittime).

In ogni caso, come ricordato all'inizio, l'intera disposizione dell'u.c. dell'art. 11 dovrebbe essere abrogata, e tanti problemi pratici risolti in un sol colpo.

(gustavo bacigalupo)

01/12/2014 - La collaborazione del fisioterapista e/o dell'infermiere - QUESITO

Se volessi instaurare un rapporto con il fisioterapista o con l'infermiere al di fuori dalle prestazioni convenzionate con il SSN, come dovrei comportarmi?

Le norme attualmente vigenti che hanno individuato i nuovi servizi

erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN e i connessi decreti ministeriali recanti la relativa disciplina di quelle prestazioni, non sembrano d'ostacolo all'instaurazione di un rapporto anche, per così dire, "privatistico" con le figure professionali previste dalla normativa stessa. Nel rispetto dei requisiti minimi dei locali per lo svolgimento delle attività infermieristiche e fisioterapiche, pertanto, potranno raggiungersi accordi tra il titolare della farmacia e il professionista sanitario in ordine alle modalità di erogazione di tali servizi, che, in linea di massima, potrebbero in sostanza risolversi anche nella mera concessione in locazione (o sublocazione, o comodato gratuito od oneroso), o comunque in godimento della porzione del locale farmacia in cui verranno svolte le attività in questione, mentre sarà individualmente l'infermiere e/o il fisioterapista a "fatturare" direttamente al paziente/cliente il compenso professionale. Compito del farmacista sarà anche quello di comunicare alla Asl territorialmente competente l'inizio di tali attività per consentire eventuali controlli.

(stefano civitareale)

02/12/2014 - Se vince in forma associata il socio di una società titolare di farmacia rurale sussidiata - QUESITO

Partecipo con mia sorella in due società titolari di farmacie rurali sussidiate. Ho presentato domanda al concorso straordinario in forma associata e, allo stato attuale, risulteremo tra i "vincitori" di sede. Accettando la sede che ci verrà proposta, in quali conseguenze potrò incappare?

La posizione di socio di società titolari di farmacie rurali sussidiate Le ha permesso di partecipare in forma associata (ma evidentemente avrebbe potuto partecipare anche individualmente), senza dover cedere preventivamente le quote oggi possedute.

Essendo risultato utilmente graduato in forma associata, e sempre seguendo la contestata nota ministeriale, Lei potrà partecipare alla società formata con i Suoi compagni di cordata soltanto dopo aver ceduto tutte le quote possedute nelle due società di cui oggi è socio, perché la titolarità di farmacia in forma individuale – che il Ministero ascrive a ognuno dei vincitori in forma associata (tutti contitolari e perciò tutti titolari) – è incompatibile con l'assunzione della veste di socio.

Diversamente, pertanto, Lei rischierebbe, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della l. 362/91, la "sospensione... dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno", con la doppia beffa, che in realtà è un doppio danno e anche non di poco conto, di vedersi escluso sia dalle due attuali società che da quella formata con i co-vincitori, con l'ulteriore mostruosa conseguenza (neppure troppo ipotetica) di veder decadere dall'assegnazione e/o dalla titolarità l'intera compagine dei vincitori in forma associata, perché è proprio quel che sostanzialmente contempla il comma 7 dell'art. 11 del dl. Cresci Italia.

Il nostro pensiero, naturalmente, è che invece Lei possa conservare la partecipazione delle due società di oggi e partecipare liberamente anche a quella formata con i co-vincitori, fermo sempre per quest'ultima il rispetto delle specifiche prescrizioni dettate al riguardo dall'art. 11.

(gustavo bacigalupo)

03/12/2014 - La contabilità "in nero" fa sempre piena prova dell'evasione

Il rinvenimento nel corso di una verifica fiscale di fogli, quaderni e cartoncini, da cui risultino "entrate" che non trovino un puntuale riscontro nella contabilità ufficiale dell'impresa (come, ad esempio, la farmacia), fa sempre prova piena dell'evasione prescindendo dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore indizio della stessa.

A questo punto, quindi, è il contribuente ad essere chiamato, se vuole "smontare" la pretesa del Fisco, a dimostrare – con tutte le difficoltà del caso - il contrario, cioè che gli introiti in argomento non riguardino l'attività dell'impresa sottoposta a controllo.

Queste le recenti conclusioni anche della Suprema Corte (sent. n. 22265 del 21/10/2014) – a conferma peraltro di un orientamento consolidato in materia – di cui evidentemente è necessario tener conto.

(valerio salimbeni)

04/12/2014 - La richiesta di accesso agli atti del concorso laziale - QUESITO

Abbiamo partecipato al concorso del Lazio, conseguendo una buona posizione in graduatoria, e anche verificato il punteggio attribuitoci

utilizzando i criteri adottati dalla Commissione giudicatrice messi a disposizione dall'Ordine dei farmacisti di Roma.

Ritenendo che ci sia stato un errore nel punteggio, vorremmo sapere come procedere.

La procedura è piuttosto semplice.

Dal sito della stessa Regione Lazio è infatti possibile "scaricare" il modulo di "richiesta di accesso ai documenti amministrativi" in formato PDF (cliccando prima sul link "URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico" e poi su "accesso agli atti").

Il modulo debitamente compilato e un documento di identità in corso di validità dovranno essere trasmessi con queste modalità:

- A mezzo posta ordinaria: intestata a Regione Lazio – URP Via R.R. Garibaldi 7, 00145 Roma
- A mezzo fax: al numero 06/51683840
- A mezzo posta elettronica: all'indirizzo urp@regione.lazio.it indicando nell'oggetto "domanda di accesso agli atti";
- A mano: presso l'Ufficio Accettazione Posta della Regione Lazio, Via R.R. Garibaldi 7, 00145, Roma.

La Regione risponderà/dovrebbe rispondere in breve tempo, inviando una scheda riepilogativa con il punteggio dell'associazione e anche una scheda con il punteggio attribuito ad ognuno di voi.

In caso di nessun riscontro (ed è questa purtroppo l'ipotesi molto più verosimile...) o di riscontro ritenuto da voi insoddisfacente, potrà essere proposto ricorso al TAR Lazio contro la graduatoria, con tutte le formalità (piuttosto onerose) che vi ineriscono, entro il 10 gennaio p.v..

(valerio pulieri)

04/12/2014 - Sulla multiprescrivibilità - QUESITO

Non è passato molto tempo dall'introduzione della multiprescrivibilità e le domande sono ancora tante; oggi per esempio mi sono trovato a spedire una ricetta con codice di esenzione 013 (diabete, ma senza reddito, quindi nel campo a destra) che conteneva due pezzi di metformina e due pezzi di candesartan.

Chiaramente l'antiipertensivo non dovrebbe essere prescritto insieme ad un ipoglicemizzante con quel tipo di esenzione...

Quale dovrebbe essere il comportamento giusto per la spedizione di una ricetta di questo tipo?

L'art. 26 del D.L. 90/2014 consente al medico di prescrivere medicinali fino a un massimo di sei pezzi (la multiprescrivibilità) per talune patologie croniche.

La norma, tuttavia, si applica alle sole ricette che riportano l'esenzione per patologia e non a quelle recanti l'esenzione per reddito, come nel caso da Lei prospettato.

Ora, l'art. 4, comma 7 del D.P.R. 371/98 (la "Convenzione") prevede che la ricetta incompleta di alcuni elementi (cognome e nome dell'assistito, data di prescrizione) e quella spedita in difformità alle norme che disciplinano il servizio farmaceutico, deve essere sottoposta alla Commissione Farmaceutica istituita presso ogni ASL per gli accertamenti e le decisioni del caso.

Trattandosi di una ricetta non conforme al disposto di cui al citato art. 26 del D.L. 90/2014, la Commissione potrebbe quindi provvedere ad annullare totalmente o parzialmente la ricetta e pertanto addebitare alla farmacia il relativo costo sostenuto dal SSN.

È opportuno dunque far regolarizzare dal medico la ricetta, coinvolgendo anche, se del caso, lo stesso sanitario e/o il paziente che ne ha beneficiato.

(stefano lucidi)

P.S. Su questa news abbiamo ricevuto un'email di (parziale) dissenso, peraltro condivisibile, e che qui di seguito pubblichiamo volentieri testualmente:

"La 013 è una esenzione per patologia (Diabete), e non per reddito, come erroneamente considerato, quindi nel caso che la ricetta sia spedita nell'ambito di Regioni che lo abbiano recepito l'art. 26 del D.L. 90/2014 è applicabile.

Secondo me, quindi, la ricetta non è contestabile da parte dell'ASL. Se proprio uno si vuol metter al sicuro, la strada sarebbe di dispensare le due confezioni di Metformina annotando le motivazioni della mancata consegna del Candesartan (che essendo un antiipertensivo, non ricade nelle condizioni della nota 013), ma ciò non credo sia assolutamente necessario, in quanto, a stretto rigore di legge, la ricetta a mio parere va

bene così, non tocca al farmacista controllare che tutti i farmaci segnati sulla ricetta siano attinenti alla patologia segnalata dalla nota.”

(s.l.)

05/12/2014 - Due vincitori che (forse) si sono cancellati dall'Albo durante la procedura per poi reinscrivere - QUESITO

Vorrei sapere se era consentito iscriversi all'Ordine dei Farmacisti anche dopo la presentazione della domanda per il concorso visto che due concorrenti che ci precedono in graduatoria al n. X e al n. Y sembra si siano iscritti all'Ordine di Roma soltanto dalla fine di giugno.

Dobbiamo ritenere che i farmacisti utilmente graduati nelle posizioni da Lei indicate fossero iscritti – alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso - a un Ordine diverso da quello romano, e che dunque abbiano *medio tempore* richiesto e ottenuto il trasferimento di iscrizione.

Se così fosse, nulla potrebbe essere eccepito.

Diversamente, se cioè davvero costoro non risultassero *a quel momento* farmacisti regolarmente abilitati all'esercizio della professione, e quindi non iscritti ad alcun Ordine professionale, non vediamo come possano essere “sopravvissuti” all'espletamento della procedura e risultare addirittura graduati in posizioni così favorevoli.

È tuttavia anche possibile che gli stessi, pur in regola al momento della domanda, abbiano provveduto dapprima a cancellarsi dall'Ordine (romano o non romano) per poi re-inscrivere (a quello romano) una volta avuta notizia della imminente pubblicazione della graduatoria.

Per una tale evenienza, tanto per fare un esempio, la Regione Emilia-Romagna, esaminando un caso del genere, ha ritenuto che questo “cancellarsi e re-inscrivere” all'Ordine non comporti alcuna conseguenza, nel senso che un concorrente deve possedere questo requisito soggettivo professionale (l'iscrizione all'Albo) alla data di scadenza della presentazione della domanda e alla data di ricezione dell'interpello, ma non necessariamente per tutto l'“intertempo”.

Il nostro pensiero è di segno esattamente contrario, come abbiamo illustrato nella [Sediva News del 24.01.2014](#) (“*I partecipanti al concorso straordinario devono conservare l'iscrizione all'albo*”), che quindi ritrascriviamo quasi integralmente:

“In risposta a un quesito specifico dell'Ordine dei Farmacisti di Bologna, il competente ufficio della Regione Emilia-Romagna si è così espresso: “*Il requisito dell'iscrizione all'albo deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e al momento dell'eventuale assegnazione della sede farmaceutica. Non è specificatamente richiesto anche il possesso del requisito nell'intervallo di tempo intercorrente fra i due momenti*”.

Qualcuno, e magari anche più di qualcuno (stando alle numerose e-mail che abbiamo ricevuto), ha mostrato di aderire a questo parere contestandoci l'avviso contrario espresso nella [Sediva news del 17/10/2013](#) (“*Requisiti di ammissione, condizioni preclusive e cause di esclusione nel concorso straordinario*”), e affermando quindi che il concorrente potrebbe tranquillamente cancellarsi dall'albo professionale durante la procedura concorsuale senza per questo rischiare l'esclusione e avendo soltanto cura, ove ne abbia interesse, di reinscrivere in tempo utile rispetto alla fase di assegnazione delle sedi a concorso.

Ma noi non seguiremmo minimamente una tesi del genere, neppure se partecipassimo soltanto al concorso emiliano, perché quella nota regionale potrebbe forse indurre la commissione giudicatrice a non escludere il farmacista che *medio tempore* si fosse cancellato dall'albo, ma non potrebbe ragionevolmente impedire a un altro concorrente di impugnare, secondo noi vittoriosamente, l'eventuale assegnazione di una sede a favore del primo.

Prescindendo infatti dalla farraginosità e scarsa utilità pratica di una cancellazione e reinscrizione in tempi nonostante tutto ravvicinati (d'altra parte, la quota annuale corrisposta all'Ordine e il contributo all'Enpaf sono dovuti anche per un solo giorno di iscrizione nell'arco di un anno solare), restiamo personalmente del parere espresso nella citata *Sediva news*.

La “permanenza”, cioè, in capo al partecipante per l'intera durata del concorso dei requisiti soggettivi d'*ammissione* - quando (come quello dell'età anagrafica) di per sé non si consumano ai fini concorsuali proprio “*alla data di scadenza del termine*” – sta nella natura stessa di

un concorso pubblico in cui essi, esattamente a quella data, assumono in principio il ruolo di requisiti per restare nella procedura e quindi di requisiti di *partecipazione*, dunque da *possedere* bensì “*alla data di scadenza del termine*”, ma che il concorrente deve *continuare a possedere* (anche “*dalla*” data stessa in poi).

È anche difficile del resto, se ci riflettiamo, credere che il concorrente possa assumere nel corso della procedura la cittadinanza pakistana (perdendo per ciò stesso quella di uno Stato della UE) e/o perdere i diritti “civili e politici” per effetto di un provvedimento giurisdizionale e nondimeno restare un concorrente utilmente valutabile e graduabile, perché la commissione deve giudicare concorrenti che siano astrattamente idonei - in ogni momento della procedura e senza soluzioni di continuità – a essere assegnatari di una sede.

È vero che quella della permanenza “*fino al momento dell'assegnazione della sede farmaceutica*” è una precisazione che i bandi circoscrivono espressamente alla sola preclusione decennale, ma è una precisazione che non certifica affatto – come invece par credere l'ufficio regionale emiliano - che per gli altri requisiti e condizioni personali di ammissione e partecipazione il concorrente possa fare tutto quello che gli pare dalla data di scadenza dei termini di presentazione, e fino all'approvazione della graduatoria e all'interpello e/o all'assegnazione, per poi rimettersi in riga soltanto a quel momento.

Si è trattato infatti, ben diversamente, di uno scrupolo meritorio dei bandi regionali, che hanno voluto evitare qualsiasi equivoco in ordine alle conseguenze - sulla posizione concorsuale del concorrente/titolare (“*rurale sussidiato*” o “*soprannumerario*”) – delle decisioni circa la sorte della farmacia che *medio tempore* egli avrebbe potuto assumere; tanto più che nella prima fase di applicazione della l. 475/68 (il cui art. 12 introdusse appunto la preclusione decennale) era insorta qualche incertezza al riguardo, anche se presto risolta in sede giurisprudenziale proprio nella direzione ora opportunamente ribadita dal “bando unico”.

Il che vale anche per un'altra notazione, presente anch'essa più o meno in tutti i bandi, che, elencando le “*cause di esclusione della graduatoria*” e di decadenza “*dall'eventuale assegnazione della sede*”, vi annovera pure la “*manca di uno dei requisiti di cui all'art. 2 del bando, emersa successivamente all'interpello*”; anche qui, invero, il “bando unico” ha inteso semplicemente regolare – pur non sembrando in realtà necessario - il caso in cui il non possesso *ab origine* o la perdita in un tempo successivo di uno dei requisiti positivi o negativi indicati nell'art. 2 (compreso pertanto quello dell'iscrizione all'albo professionale) siano “emersi” dopo l'interpello e quindi a graduatoria approvata, ferma dunque l'esclusione diciamo “*fisiologica*” dalla procedura ove quelle vicende “emergano” invece durante l'espletamento della fase propriamente concorsuale.”

Dobbiamo quindi ribadire anche qui quel nostro convincimento di allora: il concorrente, che durante la procedura abbia perduto anche per un giorno il requisito dell'iscrizione all'albo professionale, corre oggi il rischio di essere *escluso* dalla graduatoria (ovvero di essere dichiarato *decaduto* “*dall'eventuale assegnazione della sede*”), e questo anche nel caso in cui si sia iscritto prima della sua approvazione o pubblicazione, non potendosi in tale evenienza – almeno così ci pare - neppure invocare il criterio generale del “*favor participationis*” pur applicabile anche nei concorsi per sedi farmaceutiche.

(gustavo bacigalupo)

09/12/2014 - La suddivisione delle farmacie per gruppi di appartenenza e la “composizione” dei ricavi

La SOSE, società per azioni creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia per la stesura degli *studi di settore*, ha suddiviso per gruppi di appartenenza le farmacie che per l'anno 2012 hanno presentato lo *studio di settore* allegato alla dichiarazione dei redditi e pubblicato altresì i dati relativi alla composizione delle vendite degli esercizi sempre relative al 2012.

Questa la suddivisione delle farmacie per *gruppi* (o *cluster*):

Tipologia della farmacia	Numero	Percentuali
Rurali	4.178	29,43 %
Con ampia offerta cosmetici	1.706	12,02 %
Con dispensari	780	5,49 %

Centri commerciali	99	0,70 %
Notturme	395	2,78 %
Con omeopatici e galenici	573	4,04 %
Tradizionali	5.156	36,32 %
Di grandi dimensioni	1.308	9,21 %
TOTALI	4.195	

Quanto alla superficie utilizzata per la vendita, i dati emersi sono i seguenti:

Tipologia della farmacia	Superficie di vendita
Rurali	48 mq
Con ampia offerta cosmetici	70 mq
Con dispensari	58 mq
Centri commerciali	102 mq
Notturme	73 mq
Con omeopatici e galenici	70 mq
Tradizionali	56 mq
Di grandi dimensioni	134 mq
Media della superficie di vendita	76,38 mq

Sono interessanti anche i dati riguardanti la *composizione* dei ricavi, che possono essere quindi confrontati con quelli personali secondo l'appartenenza della farmacia all'una o all'altra delle tipologie sotto indicate:

	Farm. Rurali	Con cosmetici	Con dispensari	Centri comm.	Notturme	Con Omeo e Gal.	Urbane Tradizionale	Grandi
Cassetto	44%	54%	49%	57%	52%	51%	44%	48%
Servizi	0,50%	0,32%	0,45%	0,75%	0,58%	0,39%	0,25%	0,47%
Ticket	6%	5%	5%	4%	5%	5%	6%	5%
SSN	46%	38%	42%	36%	39%	41%	47%	43%
Altro	3%	3%	4%	2%	3%	3%	3%	4%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

In media, dunque, i ricavi delle farmacie possono essere "percentualizzati" come segue:

cassetto	49,88 %
servizi	0,38 %
ticket	5,13 %
SSN	41,50 %
Altro	3,13 %

Come si vede, il *cassetto* (se comprensivo del *ticket*) ha superato mediamente il valore delle vendite agli assistiti dal SSN che è sceso al 41,50% dei ricavi complessivi.

(franco lucidi)

09/12/2014 - La collaborazione a progetto nella farmacia – QUESITO

Vorrei assumere un magazzinoere con contratto di collaborazione a progetto, finalizzato all'inventario analitico del magazzino, ma sembra che sia un rapporto facilmente assimilabile al lavoro dipendente. Cosa mi consigliate?

In realtà nelle farmacie si ricorre poco frequentemente al *contratto di collaborazione a progetto* (la cui sorte nel *jobs act* sembra peraltro incerta), soprattutto perché il raggiungimento del risultato non può essere facilmente "legato" al rapporto di collaborazione.

Come abbiamo rilevato più volte in questa Rubrica, la *co.co.pro.* prevede infatti uno o più specifici programmi di lavoro determinati dal committente (la farmacia) ed è configurabile soltanto con riguardo a prestazioni genuinamente autonome e definite dal conseguimento di un risultato predeterminato nel tempo che la giustifica e ne delimita

strettamente lo svolgimento (come ha ribadito recentemente anche il Tribunale di Roma), e che quindi, proprio perché tale, non può essere variato unilateralmente (in ogni caso, giova rammentarlo, siamo nell'ambito del lavoro c.d. *parasubordinato*, come è vero che, ad esempio, se svolto da farmacisti - in una farmacia o in una parafarmacia - l'Enpaf pretende il pagamento del contributo in misura piena).

È necessario in ogni caso individuare con la migliore accortezza lo specifico risultato lavorativo che si richiede al *lavoratore a progetto*, perché è proprio questo che distingue il *co.co.pro.* dal rapporto di lavoro subordinato; il collaboratore – diversamente dal lavoratore dipendente, che notoriamente è "a disposizione" del datore di lavoro – si impegna cioè a raggiungere un risultato ben delimitato e comunque prefissato attraverso l'esecuzione di un servizio o di un'opera.

Nella ricordata circostanza, per fare un esempio, il Tribunale di Roma ha convertito un *contratto di collaborazione a progetto in rapporto a tempo indeterminato* perché il collaboratore, tecnico informatico, era stato "inquadrato" con quindici (!) contratti *co.co.pro.* in otto anni (2004 – 2012).

In conclusione, dunque, sembra complicato, almeno nel Suo caso, configurare un "legame" attendibile tra progetto e risultato, pur laddove le prestazioni del magazzinoere fossero formalmente circoscritte all'effettuazione e/o al controllo, anche ripetuto e costante, dell'inventario della merce giacente nell'esercizio.

(giorgio bacigalupo)

10/12/2014 - Se uno degli "associati" ha accettato individualmente una sede in un concorso ordinario – QUESITO

Sono un farmacista e sto partecipando al concorso in società con altri due farmacisti; vorrei sapere cosa accadrà alla nostra società visto che uno dei soci è stato interpellato giorni fa per l'apertura di una nuova farmacia urbana ed ha accettato.

È un tema molto caldo, della cui gravità e importanza i vincitori nei vari concorsi stanno purtroppo prendendo coscienza e conoscenza soltanto ora.

In realtà, come abbiamo avuto occasione di ricordare in numerose *Sediva news*, sarebbe stato imprescindibile formalizzare - *ancor prima di presentare congiuntamente la domanda* - un accordo tra i partecipanti in forma associata, indipendentemente che si trattasse di amici fraterni o di perfetti sconosciuti.

L'accordo - evidentemente subordinato, quanto all'efficacia, al conseguimento da parte dell'associazione di una posizione utile nella graduatoria - avrebbe dovuto riguardare in particolare la scelta delle sedi, quindi l'ordine di preferenza, e indicare però anche espressamente i casi in cui il *referente* avrebbe dovuto accettare la sede assegnata, elencando in pratica le sedi da lui irrinunciabili e distinguendole pertanto da quelle "rinunciabili".

Nell'accordo gli "associati", non ancora co-vincitori, avrebbero potuto anche precisare nei dettagli i reciproci diritti e obblighi, prevedendo anche la rinuncia espressa di tutti loro ad accettare qualsiasi sede conseguita in forma individuale in un concorso ordinario bandito in precedenza o in forma sociale in un altro concorso straordinario.

Sarebbe stato inoltre importante contemplare altresì - se del caso anche nella stessa scrittura privata - il testo del futuro atto costitutivo/statuto della società formata tra i componenti l'associazione, perché in quella circostanza costoro avrebbero potuto dover magari constatare divergenze di rilievo, tali da sconsigliare addirittura la partecipazione in forma associata tra loro.

Oggi quindi può essere per Lei meno agevole definire intese del genere con i suoi compagni di cordata, tanto più che, come Lei riferisce, uno di loro - eccoci al punto - ha accettato la sede assegnatagli in un altro concorso; e, dato che in nessun concorso straordinario, neppure in quello ligure, ci pare siano stati avviati gli *interpelli*, possiamo pensare che egli abbia in realtà accettato una sede in forma individuale a seguito di un precedente concorso ordinario.

Se così è, pur non comportando tale accettazione - almeno di per sé - l'esclusione (dell'interessato e perciò dell'intera cordata) da nessun concorso straordinario per il quale sia stata già approvata la graduatoria, è chiaro che, laddove il Suo collega assuma nel frattempo la titolarità individuale di una farmacia (urbana o rurale, non fa qui differenza), si renderà per ciò stesso *incompatibile*, per quanto previsto sub b. dell'art. 8 della l. 362/91, con la veste di socio in qualsiasi

società di persone e quindi anche in quella che dovrebbe formare con Lei e gli altri co-vincitori.

In sostanza, perciò, voi non potrete in tal caso costituire - appunto per la sopravvenuta impossibilità legale di uno dei vincitori in forma associata a parteciparvi - la società in astratto assegnataria della farmacia conseguita nel concorso straordinario, dal quale in definitiva l'intera cordata, non potendo più assumerne la titolarità (o tutti o nessuno, prescrive in pratica l'art.11 del dl. Crescititalia), sarà dunque irrimediabilmente esclusa.

Diverso sarebbe se quel Suo collega abbia invece a propria volta conseguito la farmacia sempre in forma associata in un altro concorso straordinario (quel che però, come detto, ci pare poco verosimile) e accettato pertanto la sede unitamente ad altri co-vincitori; in tale evenienza, infatti, egli sarebbe ora in grado di partecipare legittimamente anche alla società con voi, pur se il Ministero due anni fa ha scritto amenità di segno contrario (che speriamo tuttavia possa rimangiarsi in tempo utile...).

Se fosse vero questo del tutto ipotetico secondo corno del dilemma, la partita potrebbe allora rivelarsi per Lei non del tutto compromessa, come invece sarebbe nella prima ipotesi, a meno che - s'intende - quel vs. collega non rinunci alla titolarità della farmacia che sta per essergli conferita a seguito del concorso ordinario, ovvero, pur conseguite la titolarità, vi rinunci al momento della formazione della società con voi, come del resto non si può escludere del tutto tenuto conto del rischio di vedersi chiamare in giudizio dai co-vincitori per i danni che evidentemente loro ne deriverebbero.

(gustavo bacigalupo)

11/12/2014 - Gli omaggi natalizi ai dipendenti della farmacia - **QUESITO**

Posso dedurre dal reddito della farmacia l'acquisto di beni che vorrei regalare ai miei dipendenti in occasione delle festività natalizie?

Quesiti del genere sono frequenti in queste occasioni e perciò rispondiamo a uno per tutti.

Dunque, in via generale l'acquisto di beni destinati ad essere omaggiati, conformemente a quanto stabilito dal recente *decreto semplificazioni* (v. [Sediva News del 10/11/2014](#)), sono bensì *interamente detraibili* ai fini Iva se di importo unitario inferiore ad € 50,00 (invece *indetraibili* se di costo unitario superiore) ma, attenzione, *soltanto se ritenute spese di rappresentanza secondo quanto stabilito e dal D.M. 19.11.2008*.

Ora, proprio a tale riguardo, la Circ. 34/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate precisa che per essere considerate di *rappresentanza* è necessario che le spese in argomento siano:

- sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;*
- ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;*
- coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.*

Quindi, l'Iva sui beni acquistati dalla farmacia per essere omaggiati ai dipendenti è comunque *del tutto detraibile*, indipendentemente dal relativo importo sostenuto, appunto per l'assenza del requisito di sostenimento della spesa per finalità promozionali e perciò per la mancata loro *inerenza* con l'esercizio dell'impresa.

Ai fini delle imposte dirette, invece, stando all'art. 95 del TUIR, le spese sostenute per beni destinati ad essere ceduti gratuitamente a favore dei lavoratori, in occasioni di festività o ricorrenze, alla generalità o a categorie di dipendenti, godono della *deducibilità integrale*, quindi come *costi di esercizio*.

Infine, quanto all'Irap, rientrando anche queste spese nei c.d. "costi del personale", sono anche quest'anno *indeducibili*, ma diventeranno dal prossimo anno *deducibili* come l'intera voce del costo del personale, essendo questa la misura introdotta dai provvedimenti del Governo Renzi a favore delle imprese.

(mauro giovannini)

12/12/2014 - La partecipazione in forma associata a due concorsi di due compagnie diverse con lo stesso referente - **QUESITO**

Ho partecipato al concorso in due regioni come referente di associazioni formate da soggetti diversi tra loro. Nel caso di accettazione della sede laziale con la prima "cordata", sarei escluso automaticamente dal concorso nell'altra regione? E i compagni della prima o della seconda "cordata" cosa dovrebbero aspettarsi in caso di

accettazione dell'una o dell'altra?

La mera accettazione della sede assegnata in forma associata a seguito dell'interpello nel primo concorso (quello laziale, secondo quanto Lei riferisce) non può di per sé - neppure per la famigerata nota ministeriale - precludere l'assegnazione di una sede anche all'associazione con cui lei ha partecipato nel secondo concorso, non essendoci evidentemente profili di impedimento o di incompatibilità di qualsiasi genere, che possono infatti porsi soltanto in capo a un titolare di farmacia o a un socio di società titolare di farmacia (e Lei in quel momento non sarebbe certo né l'uno, né l'altro).

Il problema affiorerebbe - ma soltanto secondo il Ministero della Salute (se non rinnegherà, come speriamo, le sue tesi) - quando sia rilasciata la titolarità a nome e favore di una delle due società, perché, trattandosi in realtà per il Dicastero di una titolarità assentita *a tutti e a ciascuno* dei partecipi all'associazione (la *contitolarità* più volte evocata), l'essere Lei partecipe a quest'ultima impedirebbe all'altra associazione (anch'essa da Lei partecipata) di essere riconosciuta titolare, e questo per l'insorgere a Suo carico della causa di incompatibilità prevista sub b) del primo comma dell'art. 8 della l. 362/91 ("*...la posizione di titolare... di altra farmacia*").

I compagni di avventura della seconda "cordata", insomma, vedrebbero così svanire i propri sogni, ed è soprattutto per questa ragione, dunque, che si è consigliato a suo tempo di mettere in conto e regolare preventivamente quelli che avrebbero potuto essere gli scenari futuri.

Questo però, ripetiamo, solo se ha fondamento la tesi ministeriale e se la Regione e/o il Comune e/o l'Asl intenderà adeguarvisi, perché, diversamente, le due associazioni da Lei partecipate potranno entrambe essere riconosciute titolari, come secondo noi dovrebbe andare.

Resta infine ben fermo che un'eventuale posizione avversa da parte della P.A. potrà pur sempre essere contrastata in sede giurisdizionale.

(gustavo bacigalupo)

13/12/2014 - Il ruolo e i poteri del referente nella partecipazione al concorso in forma associata

Come gli interessati ben sanno, al momento della presentazione con modalità web - tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute - della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti "*per la gestione associata*" hanno dovuto, ai sensi (ad esempio) del quarto comma dell'art. 5 del bando laziale, "*individuare un referente al quale saranno inviate le comunicazioni inerenti il concorso*".

È dunque il *referente* che rappresenta e "amministra" (nonostante le virgolette, si tratta di autentica *amministrazione*) l'associazione sin dalla presentazione della domanda e fino all'(eventuale) accettazione della sede, dopo la quale le cose dal punto di vista giuridico potranno/dovranno essere inquadrate diversamente.

Ed è il *referente* che in particolare, quale unico (legale) rappresentante della compagine associativa, risponde anche all'*interpello* esprimendo l'ordine di preferenza delle sedi che egli ritiene più adeguato agli interessi propri e dei co-vincitori, come dell'associazione in generale.

Se perciò i componenti dell'associazione nulla al riguardo hanno convenuto o convengono tempestivamente tra loro in forma scritta (e proprio per questo si sarà in presenza in tal caso di una mera associazione di fatto, ovviamente non riconosciuta), il *referente* eserciterà il *mandato* dei co-associati - nel quale infatti si risolve e si sostanzia il potere conferitogli (designandolo appunto come *referente*) di rappresentarli - senza vincoli particolari quanto alle scelte da operare, ma astretto soltanto all'obbligo di agire (ai sensi dell'art. 1710 cod. civ.) con la famosa *diligenza del buon padre di famiglia*, quella tipica dell'uomo "medio", che va tuttavia volta a volta considerata secondo la natura e le specifiche caratteristiche delle obbligazioni inerenti al ruolo da lui assunto, ma che in ogni caso, trattandosi verosimilmente di un mandato gratuito, deve qui essere "*valutata con minor rigore*".

Certo, il *referente* - che è comunque tenuto a rendere note ai colleghi "*le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato*" (art. 1710, sec. comma) - non potrà autonomamente sottrarsi all'obbligo di rispondere all'interpello o rifiutarsi liberamente di accettare la sede assegnata all'associazione; ma cosa potranno davvero imputargli o addebitargli i suoi compagni di cordata se egli nell'ordine di preferenza indicherà al n. 1 la sede di

Piazza di Spagna e al n. 2 quella di Piazza Pitagora, e così via? Poco o nulla, a meno che la scelta delle sedi non si riveli con buona evidenza contraria agli interessi di un'associazione di concorrenti che ragionevolmente, come tale, ha scelto di partecipare al concorso in forma associata per conseguire una sede che sia oggettivamente corrispondente, sotto il profilo economico e commerciale, alle esigenze (anch'esse "medie") di farmacisti aspiranti al conseguimento della titolarità in forma sociale di una farmacia.

Come si vede, in conclusione, anche queste considerazioni, peraltro di agevole comprensione, devono convincere fermamente i co-vincitori a definire al più presto in forma scritta le varie intese di cui più volte si è parlato.

(gustavo bacigalupo)

15/12/2014 - Ancora sulla consegna differita della merce - QUESITO

Ho letto la Vs. [news del 21/11](#) sugli scontrini emessi per merce prenotata ma ho qualche perplessità perché, in sede di visita da parte della GdF negli anni scorsi, il primo controllo mi è stato fatto sul banco e nei locali per verificare se vi fossero scontrini emessi e non consegnati. Come faccio a convincerli che sono relativi a merce pagata e da consegnare? Il secondo controllo mi è stato fatto sulla corretta sincronizzazione della data del registratore di cassa e ricordo che in quella occasione sono entrati con un cliente appena uscito con uno scontrino che riportava un orario di dieci minuti indietro rispetto al momento in cui il cliente andava via.

In pratica come faccio a far capire che consegno la merce con uno scontrino stampato con una data di uno o più giorni antecedente? La semplice annotazione che consigliate siete certi che sia sufficiente?

Le conclusioni illustrate nella risposta al quesito cui Lei si riferisce discendono direttamente dai principi in tema di certificazione dei corrispettivi con scontrino fiscale, oltre ad essere "certificate" anche dalla prassi ministeriale in materia pur risalente nel tempo (*Cir. n. 74/343246 del 06/07/1983*).

Perciò, in caso di consegna della merce in un tempo successivo a quello del pagamento, lo scontrino *deve* essere emesso al momento dell'incasso *ma* rilasciato al cliente all'atto della consegna della merce. Per tutto il lasso temporale che intercorre tra questi due eventi (pagamento e consegna) lo scontrino va conservato in farmacia *unitamente alla merce* annotandovi la circostanza per memoria.

In caso di verifiche, pertanto, essendo stato il corrispettivo (pagato in via anticipata) regolarmente "scontrinato" non vediamo in quali contestazioni possa incorrere la farmacia, tanto più che la presenza della merce nell'esercizio - *unita* allo scontrino di riferimento - testimonia appunto che la consegna della merce non è ancora avvenuta e che quindi lo scontrino (correttamente) non è stato ancora rilasciato. Inoltre, i verificatori, se proprio lo riterranno necessario, potranno pur sempre chiederne conferma anche al cliente stesso.

La situazione, come si vede, sembra quindi ben diversa da quella da Lei descritta, e riguardante il rinvenimento di scontrini emessi e lasciati sul banco (magari da clienti frettolosi) che, non essendo ricollegabili immediatamente alle vendite cui si riferiscono, *potrebbero* - ma sottolineiamo *potrebbero* - ingenerare nei verificatori il sospetto di battiture "di comodo".

Circa il controllo (di cui pure fa cenno il quesito) sulla corretta sincronizzazione del registratore di cassa, effettuato "fermando" il cliente fuori della farmacia, ci pare francamente trattarsi di un'evenienza lontana, e in realtà estranea al problema qui in esame della *consegna differita*, risolvendosi nei fatti in un semplice sfasamento temporale di qualche minuto, mentre la questione della *consegna differita* della merce si pone ragionevolmente soltanto quando intercorrano almeno alcune ore tra l'emissione dello scontrino e la consegna dei prodotti.

Aggiungiamo per inciso che una differenza così modesta tra l'orario documentato dallo scontrino e quello di uscita del cliente rilevato dai verificatori costituirebbe molto verosimilmente un "argomento debolissimo" per il Fisco *contro* la farmacia, potendo il cliente essersi attardato nell'esercizio dopo l'acquisto per un qualsiasi motivo...

Riepilogando: in caso di consegna della merce *differita* rispetto al suo pagamento, nessun dubbio che la prassi corretta sia quella di conservare

lo scontrino emesso ma non consegnato unitamente alla merce ("spillato" con essa per fugare ogni dubbio), avendo cura di rilasciare il tutto al cliente al momento della consegna; in caso di contestazioni dei verificatori si potrebbe, del resto, anche documentare - se il *gestionale* della farmacia lo consente - che i prodotti detenuti in attesa della consegna siano effettivamente corrispondenti a quelli "scontrinati".

Di contro, *mai e poi mai* la merce deve uscire dalla farmacia senza il relativo scontrino, dato che in caso di controlli tale circostanza - questa sì - si rivelerebbe verosimilmente una forte presunzione (a favore del Fisco) di cessione "in nero".

(stefano civitareale)

16/12/2014 - Accertamento induttivo se c'è in azienda "lavoro nero"

L'accertato utilizzo di "lavoro nero" in un'azienda consente al Fisco di accertare la contabilità e di ricostruire il reddito d'impresa con il c.d. "metodo induttivo".

È quanto emerge da un'ordinanza del mese scorso della Corte di Cassazione (*n. 24250 del 13/11/2014*).

La Suprema Corte, in sostanza, ha confermato le decisioni delle commissioni di merito che a loro volta hanno ritenuto fondato il ragionamento del Fisco per il quale la maggiore produttività dell'azienda scaturita dal lavoro non dichiarato dà origine a ricavi del pari non dichiarati.

In situazioni di questo tipo è onere del contribuente dimostrare che, nonostante la presenza di lavoratori non iscritti, tutti i ricavi conseguiti sono stati contabilizzati: prova difficile se non impossibile e quindi "pratiche" del genere si rivelano nei fatti una scelta spesso molto azzardata e non solo per le conseguenze che potrebbero derivarne sul piano della normativa del lavoro, come del resto quella decisione della Cassazione sta a dimostrare.

(stefano lucidi)

16/12/2014 - Stop al "redditometro" per i beni strumentali ad uso promiscuo

I *beni strumentali* per lo svolgimento dell'attività di *impresa* o di *lavoro autonomo* non possono mai rappresentare elementi di capacità contributiva ai fini del c.d. "redditometro".

E infatti, assumendo rilevanza soltanto nella determinazione del reddito di lavoro autonomo o di impresa, non possono anche "partecipare" alla rideterminazione sintetica del reddito del contribuente, che per definizione riguarda evidentemente il *reddito complessivo* del soggetto accertato, e non una singola categoria di quello.

È l'importante conclusione raggiunta da una recente sentenza della *Commissione tributaria regionale di Milano* (*n. 3458/45/2014*).

Per i giudici meneghini, inoltre, il ragionamento è valido anche per i beni strumentali - come ad esempio gli automezzi - per i quali vale, per chiare finalità antielusivo, una presunzione *assoluta* di uso promiscuo.

Tali beni, infatti, non devono entrare nel calcolo dello strumento presuntivo neppure in proporzione alla quota di costo indeducibile da riferire all'uso personale o privato, poiché tale misura forfetaria risponde, per l'appunto, ad altre finalità e nulla a che fare con la funzione propria del redditorometro.

(valerio pulieri)

17/12/2014 - Le novità sugli immobili di lusso ai fini delle agevolazioni prima casa - QUESITO

Sto acquistando un appartamento prima casa ma ho sentito che sono cambiate le condizioni per considerare un immobile "di lusso" allo scopo di beneficiare delle relative agevolazioni.

Intanto, come ricorda anche il quesito, le agevolazioni *prima casa* non possono riguardare *in principio* gli immobili c.d. "di lusso".

Dal 1° gennaio 2014 la riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari (*D.Lgs. 23/2011*) ha però mutato i criteri di identificazione (anche) degli immobili di lusso, stabilendo che per tali si intendono le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1 (*abitazioni di tipo signorile*), A/8 (*vill*e) e A/9 (*castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici*), *indipendentemente dalle loro caratteristiche*.

In precedenza, invece, bisognava fare riferimento ad un decreto del Min. Lavori Pubblici del 1969, che stabiliva le condizioni per le quali l'immobile poteva definirsi di lusso *a prescindere* - dunque quasi all'inverso, come abbiamo appena visto, di quel che vale oggi - *dalla*

categoria catastale di appartenenza.

Così, ad esempio, tanto per citare il caso più ricorrente, un appartamento con una superficie utile complessiva superiore a 240 mq (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e i posti macchina) era sempre da considerarsi di lusso, anche se non accatastato "A/1".

Ora, il D.Lgs. 23/2011 ha recato inopinatamente l'innovazione soltanto per l'imposta di registro, cosicché per gli acquisti effettuati in regime di iva era rimasto il riferimento al "vecchio" decreto ministeriale.

Quindi, il decreto semplificazioni fiscali (n. 175 del 21/11/2014), entrato in vigore lo scorso 13 dicembre, ha posto appunto rimedio al deplorabile "disallineamento" tra le due normative - causato solo, verosimilmente, dalla disattenzione del legislatore - estendendo la novità anche agli acquisti in regime di iva.

In definitiva, a partire da quella data, quando si parla di *abitazione di lusso* ai fini dell'agevolazione *prima casa*, deve intendersi sempre e soltanto - che l'acquisto avvenga in regime di registro o in regime di iva - un'unità immobiliare classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9, prescindendo pertanto dalle sue caratteristiche.

(stefano civitareale)

17/12/2014 - Adeguamento Istat per novembre 2014

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *novembre 2014*; l'indice *annuale*, ancora in lievissima ripresa, è pari allo 0,20%, mentre quello *biennale*, invariato, è pari allo 0,80%.

I canoni di locazione vanno quindi adeguati, su base *annua*, dello 0,15% (corrispondente al 75% dello 0,20%) e, in ragione *biennale*, dello 0,600% (il 75% dello 0,80%).

(Studio Associato)

17/12/2014 - Dall'1/1/2015 l'interesse legale scende allo 0,5%

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 15/12/2014, ha fissato la nuova misura del saggio degli interessi legali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, scenderà *allo 0,5%* (zero virgola cinque per cento).

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale, perché cambieranno, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di *ravvedimento operoso*.

Indichiamo qui di seguito le variazioni della misura degli interessi legali dal 1942 ad oggi: 5% dal 21/04/1942 al 15/12/1990; 10% dal 16/12/1990 al 31/12/1996; 5% dall'01/01/1997 al 31/12/1998; 2,5% dall'1/01/1999 al 31/12/2000; 3,5% dall'01/01/2001 al 31/12/2001; 3% dall'01/01/2002 al 31/12/2003; 2,5% dal dall'01/01/2004 al 31/12/2007; 3% dall'01/01/2008 al 31/12/2009; 1% dall'1/1/2010; 1,5% dall'1/1/2011; 2,5% dall'1/1/2012; 1% dall'1/1/2014; 0,5% dall'1/1/2015.

(Studio Associato)

18/12/2014 - Il concorso e i titolari di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria - QUESITO

Due dei concorrenti che mi precedono sono rurali sussidiati e un altro è titolare di farmacia soprannumeraria. Come si verifica il loro diritto a concorrere?

La condizione di titolare (o socio) di *farmacia rurale sussidiata* o di titolare (o socio) di *farmacia soprannumeraria*, ambedue legittimati a partecipare al concorso straordinario, è stata semplicemente *autocertificata* dall'interessato, con la successiva verifica da parte della Commissione della rispondenza al vero delle varie autocertificazioni.

Questa, tuttavia, non si è probabilmente rivelata un'operazione sempre di tutto riposo per i commissari perché le due figure di titolari (o soci) ammessi a concorrere non hanno contorni pienamente univoci, anche per la povertà del dettato dell'art. 11 e dei bandi di concorso.

La "ruralità sussidiata", ad esempio, avrebbe dovuto essere stata riconosciuta dall'amministrazione competente entro la scadenza dei termini di presentazione della domanda oppure anche successivamente? E andava riferita al 2010, al 2011 o allo stesso 2012?

E la persistente soprannumerarietà di una farmacia da dove avrebbe dovuto discendere? O, meglio, il riassorbimento nel numero di una sede istituita in soprannumero ex art. 104 T.U. (soltanto a questa fa giustamente riferimento, ai fini dell'ammissione al concorso del suo titolare, l'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 11), è forse una vicenda derivante direttamente da tale disposizione di legge (aggiunta dalla *Spending review*), o sarebbe stata comunque imprescindibile la

mediazione di un provvedimento comunale, senza il quale quell'esercizio deve quindi intendersi tuttora soprannumerario e consentire perciò al suo titolare di partecipare al concorso?

E, inoltre, quando la divisione aritmetica tra il numero degli abitanti del comune al 31.12.2010 e il *quorum* 3.300 abbia dato "resti" demografici superiori a 1.650 abitanti, l'eventuale farmacia soprannumeraria ivi a suo tempo istituita deve forse anch'essa ritenersi *ex se* riassorbita nel numero, quindi non più soprannumeraria, o, quantomeno in questo caso, sarebbe stata necessaria - piuttosto che rimettersi al *fai da te* del titolare - una espressa scelta comunale in tal senso?

Sono interrogativi, come si vede, complessi e destinati da par loro a dare anch'essi filo da torcere al giudice amministrativo, quando vi ricorrerà qualche concorrente che, come Lei, si ritenga danneggiato dalla migliore posizione in graduatoria conseguita da titolari di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria.

(gustavo bacigalupo)

18/12/2014 - Esenti da imposta gli accordi per la sola riduzione dei canoni di locazione - QUESITO

Ho letto che il decreto "Sblocca Italia" ha recato delle agevolazioni per coloro che riescono a spuntare con il proprietario delle mura una riduzione del canone di locazione.

In effetti l'art. 19 del d.l. 133/2014, convertito in l. 5/11/2014 n. 164 (c.d. "Sblocca Italia"), ha previsto l'esenzione dall'imposta di registro e bollo dell'atto con cui le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di locazione di un contratto già in essere.

Inoltre, con la conversione in legge è stata aggiunta un'ulteriore disposizione per la quale tali accordi di riduzione - o raggiunti con l'intervento delle associazioni di proprietari e inquilini - consentono ai comuni di riconoscere un'aliquota ridotta ai fini dell'imposta municipale propria (I.M.U.).

(andrea piferi)

19/12/2014 - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato: i benefici contributivi - QUESITO

Alla luce della Legge di Stabilità 2015, avendo una dipendente a tempo determinato, è possibile la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato con l'azzeramento dei contributi per i primi tre anni?

Il Governo Renzi, al fine di promuovere l'occupazione in Italia, ha previsto un *esonero totale* dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che *assumano a decorrere dal 1 gennaio 2015 personale a tempo indeterminato*.

L'agevolazione è riconosciuta per un periodo non superiore a trentasei mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

Allo stato attuale l'esonero spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, escluse quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

Al fine di evitare elusioni della norma è stato specificato che l'esonero contributivo non spetta alle aziende che assumono lavoratori che abbiano avuto con loro o con aziende collegate o controllate un contratto di lavoro a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità.

Il caso da Lei prospettato (se il tempo determinato finisse ipoteticamente il 10 gennaio e si riassumesse il lavoratore con un contratto a tempo indeterminato), quindi, potrebbe rientrare nelle fattispecie beneficiarie dell'esenzione dei contributi.

(rocco de carlo)

La permanenza in farmacia dei funzionari dell'A.f. nel corso di una verifica fiscale

La Cassazione (v. la *pillola*: "Il termine "lungo" delle verifiche fiscali in farmacia - Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - ord. 20/11/2014, n. 24690" in *Piazza Pitagora n. 670 del 25/11/2014*) ha appena ribadito, probabilmente una volta per tutte, che sono *legittimi* gli avvisi di accertamento emessi a seguito di verifiche fiscali condotte dai funzionari (civili o militari) dell'A.f. presso la sede dell'azienda, anche quando vi si protragga per un periodo *superiore ai trenta giorni* stabiliti dall'art. 12, co. 5, della L. 212/2000 (c.d. *Statuto del contribuente*).

In particolare, allineandosi all'orientamento maggioritario della

giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis*, Cass. n. 11183/2014; Cass. 26732/2013; Cass. n. 17002/2012; Cass. n. 14020/2011) ed alcune interpretazioni dell'A.f. (su tutte v. CM 64/E/2001), gli Ermellini hanno ribadito che il termine di permanenza presso la sede del contribuente ha natura meramente ordinatoria *“in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso”*.

(mauro giovannini)

22/12/2014 - Imu sui terreni agricoli

Con decreto interministeriale del 28/11/2014 sono stati ridefiniti i criteri per l'esenzione imu sui terreni agricoli.

In base al nuovo provvedimento è prevista l'esenzione totale dell'imu per i soli comuni siti ad un'altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare, mentre quando questa sia compresa tra 281 e 600 metri l'esclusione è limitata ai coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola e agli imprenditori agricoli professionali.

Per i comuni con altitudine uguale o minore a 280 metri non spetta invece alcuna esenzione.

Il provvedimento riferisce la misurazione dell'altitudine al luogo in cui risulta ubicata la “casa comunale”, cioè la sede del municipio, penalizzando ad esempio i terreni siti a un'altitudine superiore.

Il pagamento dell'imu sui terreni è fissato per il 26 gennaio 2015 e dopo poco più di un mese, entro il 7 marzo, i contribuenti sono tenuti a inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati con una certificazione.

Quindi, l'inizio dell'anno 2015, almeno per i terreni, non si preannuncia agevole.

(franco lucidi)

22/12/2014 - Se dono a mia moglie un appartamento prima casa - QUESITO

Vorrei sapere se, donando a mia moglie un appartamento acquistato con i vantaggi prima casa (sono però trascorsi ormai più di 5 anni da allora) e comprandone io un altro, posso usufruire lo stesso dei benefici prima casa.

Se sono trascorsi, come il quesito riferisce, *più di cinque anni* dall'acquisto dell'immobile oggetto della futura donazione, si è ormai al riparo dalla causa di decadenza posta dal comma 4 della nota II-bis all'art. 1 Tariffa T.U.I.R., per la quale, infatti, il beneficio viene revocato in caso di cessione *prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto*.

L'agevolazione, pertanto, può considerarsi ormai consolidata e non più “pregiudicata” dalla cessione, la quale peraltro – e qui veniamo al dunque – *potrebbe* ottenere l'effetto di rimettere in carreggiata il cedente per la stessa agevolazione sull'acquisto di un nuovo immobile, se in conseguenza del trasferimento venissero ad esistere due delle condizioni richieste dalla norma per l'ottenimento del beneficio, e cioè quella di non essere *“titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare”* e quella di non essere *“titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con l'agevolazione”*.

Ma, s'intende, dovrebbero essere soddisfatte anche *tutte le altre* condizioni previste dalla richiamata nota II-bis, del resto ben note.

(stefano civitareale)

23/12/2014 - L'assegnazione in via provvisoria di una farmacia chiusa per il fallimento del titolare - QUESITO

Gestisco una farmacia alla periferia di una grande città, ubicata a 1200 mt da un altro esercizio chiuso da più di un anno perché il titolare dovrebbe essere stato dichiarato fallito.

Se questa farmacia fosse assegnata in via provvisoria, a chi spetterebbe?

Nell'ipotesi in cui il titolare della farmacia chiusa al pubblico sia davvero fallito, il curatore fallimentare ha l'obbligo di vendere l'esercizio mediante asta (nella quale Lei non potrà tuttavia godere di alcun “privilegio”) e procedere alla cessione del diritto d'esercizio della farmacia, unitamente all'azienda, a favore dell'assegnatario all'esito

dell'asta entro quindici mesi dalla data del fallimento, pena la decadenza del fallito dalla titolarità.

In quest'ultimo caso, trascorsi cioè quindici mesi senza che sia stata ceduta, la farmacia sarà *vacante* e dovrà essere assegnata al vincitore del prossimo concorso “ordinario”.

Pertanto, ove venga venduta entro quel termine (quel che tutto sommato appare scontato, perché nessun curatore fallimentare può permettersi generalmente di farlo decorrere inutilmente), la farmacia aprirà presto con il nuovo titolare.

Laddove, invece, diventi inopinatamente *vacante*, potrà essere gestita bensì in via provvisoria, ma l'assegnatario sarà “prelevato” dalla graduatoria dell'ultimo concorso, ferma in ogni caso l'impossibilità che l'assegnatario possa essere un titolare di farmacia o anche un socio di società titolare di farmacia.

(stefano lucidi)

23/12/2014 - Come gestire il baratto di parafarmaci e/o farmaci Otc Sop - QUESITO

Ho intenzione di proporre ad altri colleghi titolari di farmacia una bacheca virtuale dove inserire tutti i nostri “avanzi” di magazzino dovuti ad ordini errati o sottostimati.

Senza scambio di denaro, ma solo ed esclusivamente utilizzando il metodo del baratto, dovremmo poter scambiare gli articoli prescelti (in modo particolare parafarmaco).

Ma fiscalmente come dovremmo giustificare il tutto? Oltre la bolla di trasporto, bisogna compilare una fattura a costo zero o qualche altro documento fiscale che specifichi che si tratti di baratto senza scambio di contante?

La farmacia che intende vendere o permutare *parafarmaco* con altre farmacie o parafarmacie deve *preventivamente* comunicare alla Camera di Commercio l'intenzione di intraprendere tale attività.

Se, invece, la vendita all'ingrosso o la permuta (con altre farmacie o parafarmacie) riguarda *farmaci*, bisogna ottenere la ben nota autorizzazione regionale prevista dal d.lgs. 219 del 24/4/2006 (nell'ultim'ora, come noto, la Legge di Stabilità 2015 non ha soppresso la disposizione che la prevede appunto anche a favore delle farmacie).

Per la permuta (o, se preferisce, *baratto*) di merce tra due soggetti economici, anche tramite una “bacheca virtuale”, bisogna come al solito distinguere gli aspetti civilistici da quelli fiscali.

I primi sono disciplinati dagli artt. 1552 e segg. del codice civile che prevedono l'esistenza di un contratto unico in cui le parti si obbligano reciprocamente a trasferire la proprietà di beni (o ad effettuare servizi).

Per il Fisco, invece, nella permuta le cessioni di merce sono soggette a iva separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate e quindi vanno fatturate singolarmente da ciascun soggetto economico.

Pertanto ogni cessione va considerata distintamente, derivandone quindi che l'ammontare del corrispettivo da fatturare è il valore dei beni che formano oggetto di ciascuna operazione.

Le operazioni vanno analizzate separatamente con un distinto documento fiscale da parte di ciascun operatore economico anche per individuare il momento di effettuazione che coincide con la consegna dei beni; bisognerà perciò emettere il DDT e successiva fattura differita oppure fattura immediata, e dunque senza DDT.

Contabilmente, poi, il debito che nasce dalla registrazione della fattura della farmacia fornitrice potrà essere compensato con il credito derivante dall'emissione della fattura nei confronti della farmacia cliente, salvo un eventuale conguaglio di denaro.

(roberto santori)

24/12/2014 - Il commercio elettronico e gli effetti fiscali

Alcune farmacie, lo sappiamo, sono autorizzate – ricorrendo alla SCIA – al *commercio elettronico* dei prodotti, sui quali il margine di utile, essendo modesto o molto modesto, non può evidentemente inserirsi nell'ambito del ricarico previsto dagli studi di settore.

Abbiamo perciò chiesto al SOSE (di cui abbiamo parlato poco fa) come si deve comportare un farmacista di fronte allo studio di settore che prevede una redditività elevata della gestione, quando nella realtà una buona parte è appunto destinata al *commercio elettronico*.

Questa la risposta del SOSE

I modelli organizzativi delle farmacie sono distinti sulla base dei fattori:

- ✓ aree di offerta;
- ✓ tipologia di attività;
- ✓ localizzazione;
- ✓ dimensione;
- ✓ presenza di dispensario;
- ✓ orario di apertura.

Come è noto, agli 8 cluster individuati sono riferite specifiche funzioni di stima dei ricavi e specifiche soglie degli indicatori di coerenza e di normalità economica.

L'attività di commercio elettronico per il settore delle farmacie è un fenomeno che, benché presente, è aziendalmente atipico per il settore e rimane limitato ad un ristretto numero di punti vendita.

Il commercio elettronico nella sua accezione più completa prevede che la totalità della transazione avvenga in modo contestuale ed esclusivamente via Internet, dalla raccolta dell'ordine al pagamento della merce. Inoltre, il sito di commercio elettronico deve organizzare in modo adeguato la logistica connessa allo svolgimento di tale modalità di commercio (accordi con corriere espresso, spedizione via posta ordinaria, ecc.).

Data questa premessa, occorre dunque verificare come la farmacia - il cui "core business" deve restare, s'intende, la dispensazione dei farmaci - organizzi l'attività di commercio elettronico e in particolare:

- ✓ se sia assunto personale dedicato al comparto;
- ✓ come vengano effettuati gli ordini della merce posta in vendita online (se con canali differenti rispetto a quella venduta in farmacia);
- ✓ come possa impattare sull'organizzazione del punto vendita il poter garantire l'evasione degli ordinativi entro un limitato periodo di tempo, ecc.

Da tali osservazioni deriva che tanto le relazioni tra costi, ricavi e variabili strutturali, come anche i valori degli indicatori di coerenza e normalità economica possono divergere - specie per le farmacie che ricorrono in modo massiccio al commercio elettronico - da quelli presi a riferimento per la fissazione dei valori di soglia attribuiti ai cluster oggetto dello studio WM04U.

È per questo motivo che - data la peculiarità della farmacia (che si dedichi al settore) rispetto alla media dei punti vendita in generale - è consigliabile segnalare tale specificità al "campo annotazioni" presente nel software Gerico, riportando che la eventuale "situazione di non congruità e/o di non coerenza/normalità economica è dovuta allo svolgimento dell'attività di commercio elettronico. Tale attività, che pesa per il 20% sul volume totale delle vendite, viene praticata applicando un ricarico inferiore rispetto alle merceologie commercializzate all'interno del punto vendita".

Insomma, come si vede, la SOSE illustra e risolve in termini abbastanza esaustivi le problematiche di maggior rilievo che ineriscono a un tema così delicato.

(franco lucidi)

24/12/2014 - Un co-vincitore assegnatario di farmacia a seguito di un precedente concorso ordinario - QUESITO

Risultato assegnatario di una sede farmaceutica vacante (per scorrimento graduatoria di un precedente concorso) a seguito di dichiarazione di decadenza dalla titolarità di una farmacia comunale.

Desidero chiederLe se, trattandosi di nuova assegnazione, devo obbligatoriamente costituire l'impresa sotto forma di ditta individuale ovvero, volendo associarmi (pur con una diversa ripartizione di quote societarie) con altro collega con il quale avevo già partecipato al "concorso" nella regione Lazio risultando entrambi vincitori, posso al momento dell'insediamento costituire immediatamente una società in modo da poter accettare con lo stesso collega la sede vinta nel concorso laziale.

Temiamo di darLe notizie non buone.

Infatti, essendo Lei risultato vincitore in un concorso ordinario, e quindi individualmente, la titolarità della farmacia potrà esserLe assegnata soltanto in forma individuale, come del resto Lei sembra aver intuito, e però senza poterla conferire in società con chicchessia se non dopo tre anni dal rilascio della titolarità.

Quanto al concorso laziale, questa vicenda non Le comporta di per sé l'esclusione dalla procedura (dato che l'assegnazione della farmacia conseguita nel precedente concorso ordinario giungerà comunque in un

tempo successivo alla pubblicazione della graduatoria laziale), ma Le impedisce ora di assumere la titolarità in forma sociale con il Suo collega co-vincitore, data l'incompatibilità sancita sub b) dell'art. 8 della l. 362/91. Come è agevole comprendere, dunque, Lei rischia di rendersi responsabile nei confronti del co-vincitore per il danno che a quest'ultimo evidentemente ne deriverà, a meno che - s'intende - Lei non rinunci alla titolarità della farmacia che sta per esserLe conferita individualmente, ovvero, pur conseguire la titolarità, vi rinunci al momento della formazione della società con il Suo collega.

(gustavo bacigalupo)

3 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➤ C'è la proroga al 26 gennaio 2015 per l'Imu dei terreni agricoli montani

Decreto Legge 16/12/2014, n. 185

Con un provvedimento proprio del giorno di scadenza del pagamento del saldo 2014 dell'imposta ordinaria, è stata varata l'attesissima norma che ha di fatto prorogato al 26 gennaio 2015 il pagamento dell'Imu per i terreni, ponendo una serie di esenzioni dovute all'altitudine ed all'attività che viene su di essi svolta (v. sopra Sediva News del 22/12/14).

➤ Il rientro dei capitali dall'estero e il reato di "autoriciclaggio"

Legge 15/12/2014, n. 186

È una normativa che detta le regole e le tempistiche dell'applicazione della c.d. "voluntary disclosure" e che introduce anche il nuovo reato tributario dell'autoriciclaggio.

➤ Il Decreto Semplificazioni

Decreto Leg.vo 28/11/2014, n. 175

Il provvedimento è stato pubblicato nella G.U. dello stesso 28 novembre 2014 (v. [Sediva News del 10/11/2014](#))

➤ Non violano la privacy le telecamere puntate su strada per motivi di sicurezza

Corte europea di giustizia - sent. 11/12/2014, n. C-212/13

Gli eurogiudici hanno ritenuto lecite le telecamere puntate sulla strada per difendere la sicurezza di chi abita in casa; è stato pertanto riconosciuto possibile il trattamento di dati personali senza il consenso della persona ripresa dall'apparecchiatura quando il responsabile ha un interesse legittimo alla protezione di beni come la sua vita familiare.

➤ La gestione di un dispensario può essere affidata anche a una farmacia diversa da quella "più vicina"

Consiglio di Stato - sent. 27/11/2014 n. 5876

Considerato che, secondo il comma 4 dell'art. 1 della l. 221/68, come sostituito dall'art. 6 della l. 362/91, la gestione del dispensario "è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina", a quest'ultimo - chiarisce il CdS - è accordata soltanto una preferenza nella scelta della farmacia affidataria.

L'amministrazione può pertanto valutare e prediligere, prosegue la sentenza, "proposte più convenienti (per l'interesse pubblico) presentate da altri titolari di farmacie «della zona»", come nel caso deciso in cui la scelta regionale, discostandosi dal criterio della vicinitas, era caduta sulla farmacia che aveva proposto modalità di gestione del dispensario (consegna a domicilio dei farmaci, misurazione gratuita della pressione arteriosa, noleggio apparecchi elettromedicali, servizio CUP se ripristinato) di miglior pregio per l'assistenza farmaceutica nella località da servire.

Il Tar Abruzzo aveva accolto il ricorso della farmacia "più vicina", ma questa pronuncia del CdS "restituisce" definitivamente il dispensario a quella individuata originariamente dalla Regione.

Già in qualche altra circostanza il Supremo consesso si era comunque espresso in tale direzione, da ultimo con la sent. n. 4172/2012, e - sia pure con qualche perplessità - con questo orientamento si può forse essere d'accordo.

(g.b.)

➤ L'illegittimità di un'autorizzazione allo spostamento della farmacia all'interno della sede

Consiglio di Stato - sent. 25/11/2014, n. 5840

Il CdS respinge l'appello contro Tar Lazio - Sez. Latina, n. 828/2013, che aveva annullato il provvedimento con cui il Comune di Atina aveva autorizzato il trasferimento di una farmacia bensì all'interno della sua sede, ma lasciando privo di assistenza il capoluogo (in cui l'esercizio

era ed è ubicato) e spostandosi in una zona già assistita dalla seconda farmacia del comune, in contrasto pertanto anche con il principio della "equa distribuzione sul territorio" del servizio farmaceutico sancito dall'art. 11 del dl. Cresci Italia.

I ricorrenti in primo grado erano stati gli stessi abitanti del capoluogo e il CdS ne ha affermato la legittimazione a ricorrere, anche perché la farmacia in questione era stata ivi istituita con il criterio topografico e dunque sin dall'origine destinata a servire appunto quel centro abitato. È una sentenza comunque importante anche per altri aspetti che approfondiremo in prosieguo. (g.b.)

➤ **Primo "ok" del Tar sul concorso straordinario siciliano**

Tar Sicilia – Sez. Catania - sent. 28/11/2014, n. 3112

I giudici siciliani hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due farmacie (per carenza d'interesse dei ricorrenti) che mirava all'annullamento sia del bando di concorso straordinario, che della revisione anch'essa straordinaria della p.o. del comune di Modica.

➤ **I chiarimenti sul reato di omesso versamento di ritenute**

Corte di Cassazione - Sez. Penale – sent. 11/12/2014, n. 51436

La mancata riscossione dei crediti non giustifica l'omesso versamento delle ritenute, né costituisce un esimente del reato il verificarsi della crisi finanziaria. È inoltre irrilevante la rateizzazione concordata con l'A.f. in seguito ad un avviso bonario.

➤ **Il "giusto metodo" per gli accertamenti da Studi di settore**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 17/12/2014, n. 26511

In tema di accertamenti standardizzati da Studi di settore è sempre il "metodo standard" più aggiornato che deve essere applicato.

➤ **Accertamento nei confronti dell'imprenditore che acquista l'auto aziendale nonostante le perdite di bilancio**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 11/12/2014, n. 26139

Scatta l'accertamento induttivo a carico dell'imprenditore se quest'ultimo, in occasione del rituale contraddittorio instaurato con il Fisco, non riesca a spiegare adeguatamente la contestata condotta antieconomica costituita dall'acquisto di un'auto aziendale nonostante il bilancio in perdita.

➤ **Attenzione a licenziare l'operaio "ecologico"**

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 11/12/2014, n. 26114

No al licenziamento per insubordinazione se il rifiuto della prestazione è per motivi di sicurezza; illegittimo quindi il provvedimento espulsivo contro l'operaio addetto ai rifiuti, perché le carenze igieniche lamentate dal dipendente assumono una particolare rilevanza rispetto alla prestazione lavorativa da eseguire.

➤ **La validità, anche in sede contenziosa, dei documenti esibiti in ritardo**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria – sent. 05/12/2014, n. 25774

I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto illegittima la ri-presa a tassazione dei costi deducibili dal reddito d'impresa che non erano stati documentati "in prima battuta" in sede di verifica fiscale, ma soltanto in sede contenziosa.

➤ **La falsa fatturazione non sempre è reato**

Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 03/12/2014, n. 50628

Non si configura il reato di emissione di fatture false per operazioni inesistenti (ex art. 8 del D.Lgs. 74/2000), se il documento fiscale "incriminato" sia stato compilato materialmente da un terzo che lo aveva originariamente ricevuto "in bianco" dall'emittente e quindi privo dei requisiti indicati dall'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972.

➤ **Accertamento induttivo Iva legittimo anche in presenza di contabilità regolare**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 28/11/2014, n. 25330

La Suprema Corte ha chiarito che la regolare tenuta della contabilità non salva il contribuente da un possibile accertamento induttivo dell'Iva dovuta sulla base di altri documenti o scritture contabili (diverse da quelle previste dalla legge), o in riferimento ad "altri dati e notizie" raccolti nei modi prescritti dalla legge.

➤ **È autonomamente impugnabile l'avviso bonario emesso dall'Agenzia delle Entrate**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria – ord. 28/11/2014, n. 25297

Confermando precedenti decisioni in materia (v. su tutte Cass. 7344/2012) e in netta antitesi alla posizione assunta dall'A.f. (v. Agenzia delle Entrate - Comunicato Stampa 23/05/2012), gli Ermellini hanno confermato che l'avviso bonario, portando a

conoscenza del contribuente una pretesa già "compiuta" e ormai definitiva, e benché esso non sia ricompreso nell'elenco di atti impugnabili indicati nell'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, può essere oggetto di ricorso innanzi al giudice tributario.

➤ **Il saggio d'interesse legale scende ancora: dal 2015 passa allo 0,5%**

Ministero dell'Economia e delle finanze – Decreto 11/12/2014

A partire dal 1° gennaio 2015 il saggio d'interesse legale passerà dall'attuale 1% allo 0,5% in ragione d'anno.

(Studio Associato)

4 – SCADENZE FINE DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015

16/12 - Versamento del saldo 2013 di irpef e irap dovuto in base alla *dichiarazione dei redditi 2013-Unico 2014* delle persone fisiche decedute dopo il 16 febbraio 2013 (la dichiarazione dei redditi deve essere presentata telematicamente entro il 31/3/2015).

29/12 (*perché il 27/12 cade di sabato*) - Versamento dell'*acconto Iva* relativo al mese di dicembre per i contribuenti *mensili*, ed al quarto trimestre per i contribuenti *trimestrali*.

12/01 (*perché il 10 cade di sabato*) - Versamento contributi inps relativi al IV trimestre 2014 per il lavoro domestico (colf)

15/01 - Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi anno 2014

16/01 - Versamento mediante F24 online di: iva relativa al mese di dicembre 2014 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di dicembre; contributi inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o *a progetto*, sempre relativi al mese di dicembre

26/01 - Versamento dell'Imu relativa al 2014 per i terreni agricoli montani che non beneficiano più dell'esenzione

02/02 (*poiché il 31/1 cade di sabato*) - Versamento del canone annuale di abbonamento alla radio o alla televisione per l'anno 2015

02/02 - Versamento della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) o della prima rata trimestrale per l'anno 2015 salvo un diverso termine stabilito dal comune

02/02 - Versamento della tassa annuale di concessione regionale (farmacia), se dovuta

02/02 - Versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in un'unica soluzione o come prima rata trimestrale per l'anno 2015

* * *

"Piazza Pitagora" e "Sediva News"

Sospendono oggi le loro edizioni per le imminenti festività e danno appuntamento per il 12/1/2015

BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO
anche a nome dello Studio e della Sediva.

(gustavo bacigalupo)

(franco lucidi)